



## **CITTA' di VITERBO**

# **Regolamento del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, del Comune di Viterbo.**

### **PREAMBOLO**

Il Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi vuole essere un luogo in cui i futuri cittadini sono protagonisti e si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole. Si tratta di un'esperienza di cittadinanza attiva, grazie alla quale le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi elaborano proposte per migliorare la città in cui vivono, collaborano nel prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio, cercano soluzioni a problemi che li riguardano, portando il contributo di tutte le classi che partecipano al progetto.

Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi attua quanto previsto dalla "Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale", adottata dal Consiglio d'Europa, dalle disposizioni di cui agli artt. 3 e 7 della legge 28 agosto 1997 n. 285, dalla legge 27 maggio 1991, nr. 176 che ratifica la Convenzione sui diritti del fanciullo siglata a New York il 20 novembre 1989.

### **Art. 1 Finalità**

Il Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi ha lo scopo di:

- educare alla rappresentanza democratica attraverso una esperienza di cittadinanza attiva;
- far vivere una concreta esperienza educativa, acquisendo consapevolezza del ruolo di rappresentanti e rappresentati;
- proporre idee per migliorare la vita ed il benessere della città in cui vivono, per il proprio quartiere e per la propria scuola;
- favorire la partecipazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
- dare impulso agli organi istituzionali su questioni connesse alle bambine/i e ragazze/i.

## **Art. 2 Istituzione**

Il Consiglio Comunale è un organo democratico di rappresentanza delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, di età compresa fra gli 8 ed i 14 anni, autonomamente istituito dal Comune d'intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

## **Art. 3 Funzioni**

L'istituzione in esame svolge le seguenti funzioni:

- promuove la partecipazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
- facilita la conoscenza dell'attività e delle funzioni degli Enti locali;
- fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi in ambito locale;
- elabora progetti coordinati, da realizzare in collaborazione con gli Enti amministrativi locali;
- segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi in ambito locale.

## **Art. 4 Svolgimento delle funzioni**

1. Il Consiglio delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo. La sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

2. L'ordine del giorno del Consiglio delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi è predisposto dal Sindaco delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi.

3. Cinque consiglieri delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi possono chiedere che un argomento venga posto all'ordine del giorno del successivo consiglio, da tenersi entro 30 giorni dalla richiesta.

## **Art. 5 Competenze**

1. Il Consiglio delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi ha funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri, non vincolanti, nei confronti del Consiglio e della Giunta comunale; può, inoltre, elaborare richieste di informazione agli Organi ed agli Uffici comunali su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile, della scuola o dai cittadini in genere.

2. Il Consiglio può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a:

- Pubblica istruzione e servizi scolastici;
- Tempo libero, sport e spettacolo;
- Politica ambientale e urbanistica;
- Iniziative culturali e sociali;
- Solidarietà ed assistenza;
- Rapporti con l'associazionismo.

### **Art.6 Composizione e durata**

1. Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi è composto da un minimo di 21 ad un massimo di 33 membri, individuati fra gli studenti eletti negli istituti statali e paritari, compreso il Sindaco. La durata consiliare è di 2 anni, al fine di consentire l'intero svolgimento del ciclo di mandato.

2. I seggi consiliari previsti saranno suddivisi in base al numero di studenti iscritti negli Istituti comprensivi del Comune di Viterbo, secondo la seguente ripartizione:

I.C. FANTAPPIE': 2 consiglieri scuola primaria e 2 scuola secondaria di I grado;

I.C. EGIDI: 3 consiglieri scuola primaria (di cui 1 della sezione distaccata della primaria de La Quercia) e 2 scuola secondaria di I grado;

I.C. VANNI: 2 consiglieri scuola primaria e 2 scuola secondaria di I grado;

I.C. CANEVARI: 3 consiglieri scuola primaria (di cui 1 della sezione distaccata della primaria di San Martino) e 1 scuola secondaria di I grado;

I.C. ELLERA: 3 consiglieri scuola primaria (di cui 1 della sezione distaccata della primaria di Bagnaia) e 1 scuola secondaria di I grado;

I.C. CARMINE: 2 consiglieri scuola primaria e 1 scuola secondaria di I grado;

I.C. PIO FEDI, SEDE DI GROTTA S. STEFANO: 1 consiglieri scuola primaria e 1 scuola secondaria di I grado.

3. Gli istituti paritari hanno diritto ad eleggere 1 consigliere per ciascun istituto, fatta salva la disponibilità degli istituti scolastici a consentire la partecipazione al Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi frequentanti i plessi.

3. bis. Per le prime elezioni che si svolgeranno, valgono le indicazioni numeriche del comma 2 del presente articolo, per le successive il numero di consiglieri da eleggere per ciascun istituto scolastico varierà proporzionalmente tenuto conto del numero degli iscritti e sarà stabilito in via residuale dalla Giunta Comunale.

4. Se nel corso della consiliatura, per una qualsiasi ragione, una/un consigliera/e termina il mandato, si provvederà alla surroga con i primi candidati non eletti per ordine di scuola e classe.

#### **Art. 7 Elettorato attivo e passivo**

1. L'elettorato attivo spetta a tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi della scuola primaria della Scuola secondaria di I grado.

2. L'elettorato passivo spetta a tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi della scuola primaria di terza e quarta elementare e della Scuola secondaria di I grado (prima e seconda media), stante il vincolo dell'età di cui all'art.2.

#### **Art. 8 Partecipazione attiva**

Le scuole disciplineranno al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra eletti ed elettori attraverso audizioni o dibattito, nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

#### **Art. 9 Modalità di svolgimento delle elezioni**

Le elezioni si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in una data compresa fra il 10 ed il 20 di aprile, presso il seggio istituito in ogni plesso costituito secondo le modalità di cui all'art. 10, sentito il Sindaco.

I tempi e le modalità, stabiliti di concerto tra il Comune e gli istituti aderenti, sono i seguenti:

- a) 30 giorni prima della stabilita per le elezioni , vengono presentate le candidature presso la Presidenza della Scuola; le candidature possono presentarsi in modo libero e devono essere sottoscritte da almeno 5 e da non più di 15 elettori di cui all'art. 7; ciascun elettore non può sottoscrivere più di due candidature;
- b) entro 8 giorni dalla presentazione delle candidature il Dirigente Scolastico forma la Lista Unica dei candidati, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, del nome, della scuola e della classe di appartenenza; la Lista sarà affissa in ogni plesso della scuola in un luogo visibile e accessibile a tutti;
- c) gli elettori voteranno i candidati della Lista Unica del proprio Istituto scolastico;
- d) il numero dei candidati per Lista non può essere superiore a 12. Almeno per 1/3 dovrà essere garantita la parità di genere;
- e) dal giorno successivo alla formazione della lista iniziano le attività di cui all'art 8, che si svolgeranno nelle forme che saranno ritenute più opportune, d'intesa con il corpo insegnante (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc);

- f) gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la Lista Unica dei candidati; essi potranno esprimere al massimo 2 preferenze. Per garantire la parità di genere dovranno essere votati un maschio e una femmina, scrivendo il nominativo/i prescelto/i;
- g) la votazione deve essere eseguita in piena e totale autonomia, garantendo la segretezza del voto;
- h) le operazioni di scrutinio iniziano alla chiusura dei seggi. Sono eletti consiglieri comunali gli studenti che, dal computo delle preferenze riportate, hanno ottenuto il maggior numero di voti rispettando la ripartizione di cui all'art. 6, comma 2. In caso di parità è eletto lo studente più **giovane**;
- i) entro 5 giorni, i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, al Sindaco del Comune;
- j) il Sindaco proclama i consiglieri delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi entro 10 giorni dalla consegna dei risultati. L'elenco verrà pubblicato nell'Albo Pretorio del comune e inviato alle scuole primarie e secondarie di I grado, per l'opportuna pubblicizzazione.
- k) eventuali ricorsi sono da presentarsi al Dirigente scolastico entro 24 ore dai risultati dello scrutinio;
- l) entro 30 giorni, su convocazione del Sindaco, si svolgerà la prima riunione del Consiglio delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi.

#### **Art. 10 Commissione di vigilanza**

1. È istituita una Commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali, composta dal Dirigente scolastico e da due insegnanti. La Commissione è nominata e presieduta dal Dirigente scolastico o suo delegato.
2. La Commissione provvederà a nominare per ogni seggio due scrutatori, scelti tra gli alunni della rispettiva scuola, ed un presidente, scelto tra gli insegnanti dell'istituto stesso.
3. La Commissione avrà il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali.

#### **Art. 11 Elezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi**

1. Nella prima riunione del Consiglio delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi si procede alla elezione del Sindaco, tramite scrutinio segreto tra gli eletti. In caso di parità di voti, concorrerà lo studente più anziano.
2. Risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Dopo il terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due più nominati dell'ultima votazione.
3. Successivamente alla elezione del Sindaco, il Consiglio delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi provvede ad eleggere anche un Vice-Sindaco, con funzioni vicarie, da scegliersi al proprio interno con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo.

#### **Art. 12 Competenze del Sindaco delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi**

1. Il Sindaco delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi avrà il compito di convocare, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio, stabilendone l'ordine del giorno.
2. La carica di Sindaco delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi cessa con l'elezione del nuovo Consiglio comunale.

#### **Art. 13 Richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno un preciso argomento per la relativa discussione.
2. Il Sindaco provvede alla iscrizione di tale argomento all'ordine del giorno entro le due successive sedute.

#### **Art. 14 Convocazione e pubblicità delle sedute**

1. Ai lavori del Consiglio delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi sarà data la massima pubblicità, anche attraverso la pubblicazione della notizia della seduta sulla stampa locale.
2. Le sedute sono pubbliche e si tengono nella Sala consiliare del comune. Se, per cause di forza maggiore, tale aula non fosse disponibile, il Sindaco individua altro idoneo locale e ne dà comunicazione al Sindaco delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta.
3. Il Consiglio delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi dovrà riunirsi almeno 3 volte durante il suo mandato naturale, di cui la prima entro 30 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
4. I consiglieri sono convocati per iscritto dal Sindaco delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi almeno 3 giorni prima della seduta.

#### **Art. 15 Decisioni**

1. Le decisioni prese dal Consiglio delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate da un dipendente del comune, individuato dal Segretario comunale, che assiste alla seduta, e sottoposte al Sindaco del Comune che, entro 30 giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema segnalato ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.
2. Le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi.

**Art. 16 Rapporti con il Comune.**

L'Amministrazione comunale:

a) promuove almeno con cadenza semestrale una seduta congiunta del Consiglio comunale di Viterbo e del Consiglio delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi;

b) richiede al Consiglio delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;

c) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppur di minima entità per le attività del Consiglio delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi